

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1907

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BERTONI e LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 1995

---

Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma  
dei carabinieri

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si sottopone all'esame del Senato si propone di intervenire su alcuni profili ordinamentali relativi allo stato giuridico e alle funzioni degli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri, al fine di assicurare all'Arma un assetto maggiormente funzionale, attesa la molteplicità dei compiti che essa è chiamata ad assolvere al servizio della Comunità nazionale.

È necessario, pertanto, cogliere e tradurre in apposite disposizioni legislative la peculiare posizione dell'Arma, configurata come organismo militare con funzioni di polizia a competenza generale che si affiancano ai compiti di polizia militare e di componente dell'Esercito. A tale impostazione intendono rispondere gli articoli che compongono la seguente proposta: in particolare, gli articoli 1 e 3 modificano e integrano gli articoli 13 e 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali appartenenti alle Forze Armate, nel senso di prevedere una diversa composizione delle Commissioni di avanzamento, quando la valutazione riguarda gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, volta ad assicurare una più equilibrata rappresentanza dell'Arma stessa nelle Commissioni, superando l'attuale rilevante inconveniente di uno scrutinio nel quale non sempre i componenti dell'organo giudicante sono posti nella condizione di disporre di tutti gli elementi idonei alla valutazione. A tale proposito va richiamata anche la disposizione del comma 2 dello stesso articolo 3 che, nell'intento di valoriz-

zare la posizione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del sistema della pubblica sicurezza e di offrire un adeguato riconoscimento al ruolo svolto dall'Arma, anche nella prospettiva dell'assunzione di più puntuali responsabilità in ordine al coordinamento tra le varie forze di polizia, prevede che la Commissione ordinaria di avanzamento acquisisca le informazioni disponibili presso il Dipartimento generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ai fini delle valutazioni di sua competenza, relativamente alle funzioni di pubblica sicurezza e al servizio eventualmente prestato con funzioni di polizia giudiziaria da parte degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 2 modifica la composizione prevista per la Commissione ordinaria di avanzamento, limitatamente alla lettera c) dell'articolo 16 della legge n. 1137 del 1955 al fine di provvedere al coordinamento con le disposizioni recate dal già illustrato articolo 3.

L'articolo 4, nel determinare le norme per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma al grado di generale di Corpo d'armata, si propone anch'esso di rimuovere una ingiustificata limitazione al percorso di carriera degli ufficiali appartenenti all'Arma dei carabinieri, equiparando per tale profilo la situazione di questi ultimi a quella degli omologhi gradi dell'Esercito. Nell'articolo è altresì indicata al comma 6 la copertura della maggiore spesa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 13 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sostituito dal seguente:

«Art. 13 - 1. Quando la valutazione di cui all'articolo 12 riguarda ufficiali dell'Arma dei carabinieri, la Commissione superiore di avanzamento è composta:

a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che la presiede;

b) da due ufficiali generali di Corpo d'armata dell'Esercito, uno dei quali è il presidente della Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze Armate;

c) da due ufficiali generali di Corpo d'armata appartenenti alla stessa Arma dei carabinieri».

**Art. 2.**

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituita dalla seguente:

«c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio».

**Art. 3.**

1. Dopo l'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della

Marina e dell'Aeronautica, è inserito il seguente articolo:

«16-bis. - 1. - Quando la valutazione di cui all'articolo 16 riguarda un ufficiale dei carabinieri, la Commissione ordinaria di avanzamento è composta:

a) da un generale di corpo d'armata che la presiede;

b) da due generali di divisione, uno dei quali appartenente all'Arma dei carabinieri, e da due generali di brigata, uno dei quali appartenente all'Arma dei carabinieri;

c) da quattro colonnelli dell'Esercito, due dei quali appartenenti all'Arma dei carabinieri, e due scelti tra le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, sono acquisiti gli elementi informativi a disposizione del Dipartimento generale della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno per i periodi nei quali gli ufficiali dei carabinieri abbiano svolto funzioni di polizia giudiziaria e relativamente alle loro funzioni di ufficiali di pubblica sicurezza.

#### Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il numero massimo dei generali di Corpo d'armata dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato di tre unità.

2. L'incremento numerico di cui al comma 1 è riportato nel ruolo Arma dei carabinieri in corrispondenza del grado di generale di corpo d'armata, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974. Conseguentemente, nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, il numero dei generali di divisione è modificato da 10 a 7.

3. I generali di Corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri dipendono direttamente dal comandante generale e:

a) possono ricoprire le cariche di vice comandante generale, generale ispettore

delle scuole dell'Arma dei carabinieri e generale ispettore per le unità mobili, speciali e di polizia militare;

b) sono destinati a particolari incarichi anche presso organismi interforze nazionali o internazionali;

c) esercitano funzioni ispettive, di alta direzione, controllo e coordinamento delle grandi unità ed organismi dipendenti.

4. I generali di Corpo d'armata dei carabinieri che, prima del raggiungimento dei limiti di età, cessano dalla carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri per aver ultimato il periodo di permanenza nella predetta carica possono essere impiegati, in soprannumero all'organico e in eccedenza al numero massimo della consistenza del grado, negli incarichi indicati alla lettera c) del comma 3. Qualora non impiegati, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, sino ai limiti di età per essi previsti e senza le detrazioni di cui all'articolo 7, comma terzo, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come integrato dall'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

5. Nella prima applicazione della presente legge, la valutazione per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata è effettuata dalla Commissione superiore d'avanzamento, nella composizione prevista dall'articolo 12 della legge 12 dicembre 1955, n. 1137, integrata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 35 milioni annui per il triennio 1995-1997 e a regime, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

